

Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)(Cause da T-26/21 a T-28/21) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchi dell'Unione europea denominativi THINK DIFFERENT – Mancato uso effettivo dei marchi – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltati – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

(2022/C 294/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Junkar, I. Fowler, M. Petersenn e B. Lüthge, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e A. Folliard Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Swatch AG (Bienne, Svizzera) (rappresentante: P. González- Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Oggetto

Con i suoi tre ricorsi basati sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 novembre 2020 (procedimenti R 2011/2018-4, R 2012/2018-4 e R 2013/2018-4).

Dispositivo

- 1) Le cause da T-26/21 a T-28/21 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) La Apple Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 88 del 15.3.2021.

Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Darment/Commissione(Causa T-92/21) ⁽¹⁾

[«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione di inserimento – Autorizzazione a utilizzare una quota – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Principio di buona amministrazione»]

(2022/C 294/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Darment Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: C. Ginter, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, K. Talabér-Ritz e B. De Meester, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea, del 15 dicembre 2020, recante inserimento nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC) della sua quota per il 2021 nonché per il 2019 e il 2020.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Darment Oy è condannata alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.

(¹) GU C 128 del 12.4.2021.

Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Muschaweck/EUIPO — Conze (UM)

(Causa T-293/21) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo UM – Uso effettivo del marchio – Uso con il consenso del titolare – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rappresentanza del titolare del marchio – Prove dell'uso presentate entro il termine impartito»]

(2022/C 294/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ulrike Muschaweck (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Konle, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agent)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Joachim Conze (Monaco di Baviera) (rappresentante: H. Bolte, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2021 (procedimento R 2260/2019-2), relativa a un procedimento di decadenza tra U. Muschaweck e J. Conze.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Ulrike Muschaweck è condannata alle spese.

(¹) GU C 278 del 12.7.2021.

Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN)

(Causa T-338/21) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo ECODOWN – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»]

(2022/C 294/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: F I S I Fibre sintetiche SpA (Oggiono, Italia) (rappresentanti: G. Cartella e B. Cartella, avvocati)